

N. 3181

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MACERATINI, BEVILACQUA,
SERVELLO, MARRI e CAMPUS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Immissione nel ruolo del personale direttivo dei direttori incaricati dei Conservatori di musica utilmente inclusi nella graduatoria nazionale di idoneità dal 1982

ONOREVOLI SENATORI. — Il regolamento approvato con decreto legislativo 5 maggio 1918, n. 1852, articolo 4, dispone che la nomina dei direttori «deve avvenire, sopra proposta del Ministro dell'istruzione» e che ai posti possono accedere per nomina diretta «i cultori dell'arte musicale o drammatica di riconosciuto valore ed esperienza» o i vincitori di pubblico concorso.

La legge 6 luglio 1912, n. 734, articoli 3 e 4 escludendo chiaramente il precariato direttivo, dispone che «la nomina è fatta, la prima volta, per un periodo di tre anni».

Il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801, articolo 3, sancisce: «il Ministro ha facoltà di nominare senza concorso a direttore in esperimento o stabile chi con opere o con insegnamenti abbia acquistato singolari meriti nell'arte musicale».

Il Consiglio di Stato, sezione II, con parere n. 1430 del 24 ottobre 1984, ha confermato che le norme per il conferimento della direzione dei Conservatori sono quelle contenute negli articoli 4 e 7 del citato regolamento approvato con decreto legislativo 5 maggio 1918 anche dopo la promulgazione della legge 20 maggio 1982, n. 270, la quale ha esteso ai concorsi solo le modalità procedurali previste per i concorsi direttivi dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 126.

Dalla metà degli anni '70 al 1985 non sono mai stati banditi concorsi per direttori di Conservatorio; solo nel 1985 venne effettuato un concorso, senza effetti perchè successivamente invalidato.

Per la copertura dei posti vacanti il Ministro ha sempre emanato una propria ordinanza per il conferimento degli incarichi.

Ma nel 1981 tale ordinanza prevede l'effettuazione di una graduatoria nazionale di idoneità per il conferimento degli incarichi

di direzione, formulata da una commissione ministeriale. Nel Supplemento ordinario n. 2 al *Bollettino ufficiale* del Ministero n. 13-14 del 1982 venne pubblicata la relativa graduatoria ministeriale di idoneità alla direzione dei Conservatori; solo quattro degli attuali direttori incaricati, nominati «in esperimento», a seguito di quella graduatoria nazionale decretata dal Ministro della pubblica istruzione sono gli stessi (Giorgio Brunello, Sergio Prodigio, Claudio Scimone e Giuliano Silveri), riconfermati ininterrottamente al loro posto, in attesa di un provvedimento specifico per la loro stabilizzazione in ruolo.

Nel 1995 il Ministro si avvalse delle proprie facoltà per nominare direttore stabile Roberto De Simone al Conservatorio di Napoli (venne perciò a cadere la pretestuosa motivazione del congelamento delle immisioni in ruolo in attesa della riforma degli istituti).

Il decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, eliminando tutto il precariato della scuola, non tenne conto della figura del direttore incaricato di Conservatorio, creando una palese quanto ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri capi di istituto. In commissione legislativa fu proposto un emendamento (Willerit-Benedikter) per l'inclusione nei benefici della legge dei direttori incaricati inseriti nella citata graduatoria di idoneità. L'allora Ministro Mattarella, invitò i proponenti a ritirare l'emendamento con conseguente stralcio della legge. Da qui il ricorso prodotto da alcuni direttori (Brunello, Gorzanelli, Liani, Marvulli, Prodigio, Scimone, Zotto) che si ritennero danneggiati poichè in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 6 no-

vembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989.

Attualmente esistono quattro tipi di direttori di Conservatorio: *a)* di ruolo (Irma Ravinale e Roberto De Simone); *b)* incaricati idonei (i quattro direttori citati); *c)* incaricati senza idoneità e riconfermati (la maggior parte); *d)* incaricati con designazione da parte del collegio dei professori (elettività).

La situazione denota la confusione che deriva dalla approssimazione del Ministero della pubblica istruzione nella applicazione della normativa di legge che prevede solo direttori di ruolo.

Il Ministro della pubblica istruzione è stato ripetutamente sollecitato, da tutte le parti politiche e sindacali, a risolvere il problema con propri provvedimenti al fine di

dare omogeneità alla conduzione delle istituzioni, assicurandone la governabilità e rispondendo al dovere di autotutela e al dovere di salvaguardare i diritti acquisiti.

Va aggiunto a tale situazione il problema rappresentato dal decreto legislativo, firmato dal Capo dello Stato, sulla dirigenza, che comprende anche i direttori dei Conservatori.

Quanto innanzi sunteggiato evidenzia la necessità di procedere al varo di una norma risolutiva, in via definitiva, del problema rappresentato dalla nomina in ruolo (sin qui non avvenuta) di solo quattro direttori in possesso di requisiti specifici.

Si fida, pertanto, nella convinta e sollecitata condivisione ed approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I direttori incaricati dei Conservatori di musica, già in servizio con la stessa qualifica alla data di entrata in vigore delle leggi 20 maggio 1982, n. 270, 16 luglio 1984, n. 326, e del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, e utilmente inclusi nella graduatoria nazionale di idoneità alla direzione, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 al *Bollettino ufficiale* del Ministero della pubblica istruzione, Parte II - Atti di amministrazione, n. 13-14 del 1°-8 aprile 1982, e a tutt'oggi confermati nella funzione direttiva, con servizio ininterrotto dall'anno scolastico 1981-82, sono immessi nei ruoli del personale direttivo con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore della presente legge.